

Deliberazione della Giunta Regionale 31 luglio 2023, n. 10-7308

**Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 3, comma 3 ter della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) e del decreto ministeriale 12 agosto 2021. Abrogazione del regolamento regionale 23 gennaio 2017 n. 2/R". Approvazione.**



Seduta N° 383

Adunanza 31 LUGLIO 2023

Il giorno 31 del mese di luglio duemilaventitre alle ore 09:40 in Torino presso la sede della Regione Piemonte, via Nizza 330 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Fabio Carosso Vice Presidente e degli Assessori Maurizio Raffaello Marrone, Marco Gabusi, Andrea Tronzano, Chiara Caucino, Elena Chiorino, Fabrizio Ricca, Luigi Genesio Icardi con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori  
Matteo MARNATI - Vittoria POGGIO - Marco PROTOPAPA

#### **DGR 10-7308/2023/XI**

#### **OGGETTO:**

Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 3, comma 3 ter della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) e del decreto ministeriale 12 agosto 2021. Abrogazione del regolamento regionale 23 gennaio 2017 n. 2/R". Approvazione.

A relazione di: Carosso

A relazione del Vicepresidente Carosso:

Premesso che:

- il decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34, recante Testo unico in materia di foreste e filiere forestali (di seguito: TUF), definisce all'articolo 5 le aree escluse dalla definizione di bosco, stabilendo, in particolare, che:
  - all'articolo 5, comma 2, non sono considerati bosco, esclusivamente ai fini del ripristino delle attività agricole e pastorali o del restauro delle preesistenti edificazioni:
    - a) le formazioni di specie arboree, associate o meno a quelle arbustive, originate da processi naturali o artificiali, insediate su superfici di qualsiasi natura e destinazione anche a seguito di abbandono colturale o di preesistenti attività agro-silvo-pastorali, riconosciute meritevoli di tutela e ripristino secondo procedure definite dal TUF stesso;
    - b) le superfici di cui alla lettera a) individuate come paesaggi rurali di interesse storico e inserite nel «Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali»;
    - c) i manufatti e i nuclei rurali già edificati che siano stati abbandonati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio d'età;
  - all'articolo 3, comma 4, le regioni, per quanto di loro competenza e in relazione alle proprie

esigenze e caratteristiche territoriali, ecologiche e socio-economiche, possono adottare una definizione di aree escluse dalla definizione di bosco integrativa rispetto a quella contenuta all'articolo 5, purché non venga diminuito il livello di tutela e conservazione assicurato alle foreste come presidio fondamentale della qualità della vita;

- all'articolo 7, comma 11, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome, sono adottate disposizioni per la definizione di criteri minimi nazionali per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agropastorali preesistenti di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a);
- la legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) individua le porzioni di territorio ricoperte da vegetazione arborea e arbustiva non considerate bosco, provvedendo in particolare:
  - all'articolo 3, comma 3bis, ad individuare le seguenti fattispecie:
    - a) i nuclei edificati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio d'età;
    - b) le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli;
    - d) i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi;
  - all'articolo 3, comma 3ter, ad operare il rinvio ad apposito provvedimento di Giunta regionale per la definizione, previo parere della commissione consiliare competente, delle modalità e dei criteri per l'individuazione delle fattispecie di cui al comma 3 bis;
- con deliberazione 23 gennaio 2017, n. 9-4586, la Giunta regionale ha provveduto ad approvare il regolamento regionale recante "Attuazione dell'articolo 3 comma 3ter della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste)", successivamente emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 gennaio 2017, n. 2/R.

Premesso, inoltre, che:

in attuazione dell'articolo 7, comma 11, del TUF, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della cultura e il Ministro della transizione ecologica, ha emanato il decreto interministeriale 12 agosto 2021 che definisce, esclusivamente ai fini del ripristino delle attività agricole e pastorali preesistenti, della conservazione della biodiversità e della qualità del paesaggio, i criteri minimi nazionali per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agropastorali preesistenti per le superfici escluse dalla definizione di bosco ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera a) del medesimo decreto e demanda alle regioni di adottare, in relazione alle proprie esigenze e caratteristiche territoriali, ecologiche e socio-economiche, criteri più restrittivi e integrativi con cui procedere all'accertamento dello stato di abbandono, purché non venga diminuito il livello di tutela e conservazione delle foreste come presidio fondamentale della qualità della vita;

il succitato decreto interministeriale introduce peculiari procedimenti di individuazione delle superfici ritenute meritevoli di tutela e ripristino, attraverso:

- il riconoscimento di un ruolo strategico all'attività di ricognizione dei paesaggi agrari da parte del piano paesaggistico regionale o di specifici accordi di collaborazione tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- l'individuazione di un meccanismo autorizzatorio alternativo per le superfici non superiori ai 3 ettari.

Dato atto che la Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, risultando necessario provvedere, al fine di garantire il tempestivo adeguamento del procedimento di individuazione delle porzioni di territorio ricoperte da vegetazione arborea e arbustiva non considerate bosco ai sensi dell'articolo 3, comma 3bis, della l.r. 4/2009 al mutato quadro normativo di riferimento, a disciplinare il relativo procedimento procedendo alla abrogazione del regolamento regionale n. 2/R/2017 e alla sua integrale sostituzione elaborando una proposta di regolamento;

Acquisiti i pareri favorevoli:

- del comitato tecnico regionale per le foreste e il legno di cui all'articolo 33 della l.r. n. 4/2009, organo consultivo e di supporto tecnico scientifico della Regione in materia di programmazione forestale regionale, consultato nella seduta del 16 maggio 2022 e successivamente aggiornato in merito ai pareri pervenuti in data 19 agosto 2022;
- del Consiglio delle autonomie locali, organo di consultazione tra la Regione e gli enti locali, previsto dall'articolo 123 della Costituzione, disciplinato dagli articoli 88 e 89 dello Statuto e reso operativo della l.r. 30/2006, così come modificata dalla l.r. n. 8/2016, espresso nella seduta del 26 luglio 2023;
- della III Commissione consiliare espresso nella seduta del 27 luglio 2023.

Ritenuto necessario prevedere che il regolamento regionale recante "Attuazione dell'articolo 3 comma 3ter della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione del regolamento regionale 23 gennaio 2017 n. 2/R." si applichi a far data dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Visti:

- l'articolo 121 della Costituzione;
- gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;
- il d.lgs. n. 34/2018, e in particolare gli articoli 3, comma 4, 5, comma 2 e 7, comma 11;
- la l.r. 4/2009, e in particolare l'articolo 3, commi 3bis e 3ter;
- il r.r. 2/R/2017;
- la D.G.R. 23 gennaio 2017, n. 9-4586.

Attestata l'assenza degli effetti diretti e indiretti del presente provvedimento sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1- 4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

*delibera*

- di approvare il regolamento regionale recante "Attuazione dell'articolo 3, comma 3ter, della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione del regolamento regionale 23 gennaio 2017 n. 2/R." allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e che verrà emanato dal Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 1 della L. cost 1/1999 e degli articoli 51 e 56 dello Statuto regionale;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul BURP ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e degli articoli 5 e 8 della l.r. n. 22/2010 nonché ai sensi degli articoli 12 e 40 del d.lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-7308-2023-All\_1-Reg.\_non\_bosco\_testo.pdf

1.



Allegato

---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 3, COMMA 3 TER DELLA LEGGE REGIONALE 10 FEBBRAIO 2009, N. 4 (GESTIONE E PROMOZIONE ECONOMICA DELLE FORESTE) E DEL DECRETO MINISTERIALE 12 AGOSTO 2021. ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE 23 GENNAIO 2017 N. 2/R.

Art. 1.

(Ambito di applicazione e finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 3, comma 3 ter della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste), individua le superfici ricoperte da vegetazione arborea e arbustiva non considerate bosco ai sensi dell'articolo 3, comma 3 bis della medesima legge e definisce modalità e criteri per il loro accertamento esclusivamente ai fini del restauro delle preesistenti edificazioni senza aumenti di volumetrie e superfici e senza l'edificazione di nuove costruzioni, del ripristino delle attività agricole e pastorali nel rispetto dei criteri minimi nazionali per il riconoscimento dello stato di abbandono delle superfici escluse dalla definizione di bosco di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 12/08/2021, adottato di concerto con il Ministro della cultura e il Ministro della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 7, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), della conservazione della biodiversità e della qualità del paesaggio.

2. Il presente regolamento, nell'individuazione delle fattispecie di cui al comma 1, promuove:

- a) il restauro dei manufatti e nuclei rurali esistenti in condizioni precarie, oggetto di invasione da parte di vegetazione arborea che ha alimentato condizioni di degrado e di non utilizzo, compromettendone la riqualificazione, ai fini del miglioramento della qualità del paesaggio;
- b) il ripristino delle attività agropastorali finalizzate alla ricostituzione del paesaggio agrario e pastorale di interesse storico che caratterizza determinate aree del territorio regionale.

3. Nelle superfici individuate in esito alle procedure di cui al presente regolamento, gli interventi di restauro e ripristino, previo taglio della vegetazione arborea e arbustiva, non sono soggetti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica qualora sia verificata la non sussistenza di altri vincoli di tutela paesaggistica; analogamente non trova applicazione la normativa forestale.

4. Le superfici individuate in esito alle procedure di cui al presente regolamento continuano ad essere considerate bosco sino all'avvio dell'esecuzione degli interventi di ripristino e recupero come previsto dall'articolo 4.

5. Le superfici meritevoli di tutela per il ripristino delle attività agricole e pastorali preesistenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), individuate in esito alle procedure di cui al presente regolamento, tornano ad essere considerate bosco a seguito di abbandono o qualora si intenda attuare una forma di gestione diversa da quella autorizzata.

6. Sono fatte salve, se presenti, le ulteriori misure di tutela previste per i beni di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

7. Sono fatte salve le disposizioni regionali vigenti nel caso di terreni soggetti a vincolo idrogeologico.

8. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE.

Art. 2.  
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) “nuclei edificati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio di età”, ai sensi dell’articolo 3, comma 3 bis, lettera a) della l.r. 4/2009: gli insediamenti rurali di montagna, collina e pianura caratterizzati dalla presenza di uno o più manufatti anche in condizioni di degrado strutturale e abbandono soggetti a fenomeni di invasione arborea e arbustiva;
- b) “formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell’adesione a misure agro ambientali promosse nell’ambito delle politiche di sviluppo rurale dell’Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli”, ai sensi dell’articolo 3, comma 3 bis, lettera b) della l.r. 4/2009: le formazioni realizzate a seguito di finanziamento ai sensi del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale, della Misura F del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2000-06, della Misura 216 del PSR 2007-13, della sottomisura 4.4.1 del PSR 2014-20 e di eventuali misure analoghe di successivi PSR. Non rientrano in tale definizione, in quanto assimilati al bosco ai sensi dell’articolo 3, comma 2 della l.r. 4/2009 gli impianti con specie forestali a indirizzo “bosco” (o “bosco naturaliforme” o “bosco permanente”) realizzati con le misure “imboschimento” in attuazione del regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo, della Misura H del PSR 2000-2006, della Misura 221 del PSR 2007-2013, della sottomisura 8.1 del PSR 2014-20 ed eventuali successive misure analoghe;
- c) “paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi” ai sensi dell’articolo 3, comma 3 bis, lettera d) della l.r. 4/2009: le formazioni di specie arboree, associate o meno a quelle arbustive, originate da processi naturali o artificiali e insediate su superfici di qualsiasi natura e destinazione anche a seguito di abbandono colturale o di preesistenti attività agro-silvo-pastorali.

Art. 3.  
(Procedure di perimetrazione delle superfici meritevoli di tutela e ripristino)

- 1. Le superfici meritevoli di tutela e ripristino delle attività agricole e pastorali di cui agli articoli 5, comma 2, lettera a) del d.lgs. 34/2018 e 3, comma 3 bis, lettera d) della l.r. 4/2009, sono individuate e perimetrate dal piano paesaggistico regionale (PPR), fatta salva ogni eventuale verifica necessaria in caso di discrepanza tra cartografia e stato dei luoghi.
- 2. Le superfici meritevoli di ripristino delle attività agricole e pastorali o di restauro delle preesistenti edificazioni di cui al presente regolamento possono essere individuate e perimetrate anche nell’ambito delle procedure di adeguamento degli strumenti urbanistici al PPR ai sensi dell’articolo 145, comma 4 del d.lgs. 42/2004, come disciplinate con regolamento regionale 22 marzo 2019 n. 4/R di attuazione del piano paesaggistico regionale del Piemonte.
- 3. Le superfici meritevoli di ripristino delle attività agricole e pastorali o di restauro delle preesistenti edificazioni possono altresì essere individuate e perimetrate nell'ambito di specifici accordi di collaborazione stipulati, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), dalla Regione e dai competenti organi periferici del Ministero della cultura, al fine di disciplinare lo svolgimento in collaborazione dell'attività di interesse comune volta al recupero e alla conservazione dei caratteri peculiari del paesaggio e della biodiversità. La Regione e il Ministero possono definire accordo-tipo al fine di semplificare e uniformare criteri, modalità e adempimenti per la regolamentazione delle attività di cui al presente comma.

4. Nelle procedure di cui ai commi 1, 2 e 3, le strutture regionali competenti in materia forestale e paesaggistica e i competenti organi periferici del Ministero della cultura definiscono prioritariamente i contenuti e le modalità per il riconoscimento dello stato di abbandono delle superfici boscate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) e il loro successivo ripristino e possono dettare, altresì, specifiche norme d'uso coerenti con le finalità di conservazione e restauro dei nuclei edificati esistenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), ulteriori rispetto ai contenuti individuati negli allegati A e B. Il procedimento di individuazione di cui al comma 1 è svolto in conformità con le disposizioni contenute negli articoli 143 e 145 del d.lgs. 42/2004.

5. Le perimetrazioni sono approvate con provvedimento della Giunta regionale. Gli enti territoriali competenti, in occasione della prima variante ai rispettivi strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, provvedono ad aggiornare gli stessi, recependo le perimetrazioni approvate.

6. Sono prioritariamente ricomprese tra le superfici meritevoli di ripristino delle attività agricole e pastorali di cui al presente articolo, in quanto già riconosciute meritevoli di tutela, quelle individuate come paesaggi rurali di interesse storico e inserite nel Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali, istituito presso il ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del decreto ministeriale 19 novembre 2012, n. 17070, qualora per mutate condizioni non rispondano più ai requisiti di persistenza, unicità e integrità che hanno costituito il presupposto per l'iscrizione nel medesimo registro.

7. L'allegato A fornisce i criteri per l'individuazione delle superfici meritevoli di tutela e ripristino di cui al presente articolo. L'allegato B definisce la documentazione da produrre e le prescrizioni da rispettare per la realizzazione degli interventi. L'allegato C stabilisce le procedure di perimetrazione di cui ai commi 1, 2 e 3.

#### Art. 4.

##### (Procedure di accertamento)

1. Gli interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali e di restauro delle preesistenti edificazioni nelle superfici perimetrare ai sensi dell'articolo 3, commi 1, 2, e 3 sono subordinati alla presentazione alla Regione, per il tramite del SUAP ove necessario, di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della l. 241/1990, corredata dalla documentazione di cui all'allegato B. Dalla data di presentazione della SCIA, gli interventi possono essere iniziati. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al presente regolamento, l'amministrazione competente, ove non sia possibile conformare il progetto intrapreso, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione e di rimozione degli eventuali effetti dannosi entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA.

2. In assenza di perimetrazione delle superfici non considerate bosco ad opera degli strumenti di pianificazione e di concertazione di cui all'articolo 3, possono comunque essere riconosciute meritevoli di tutela e ripristino le superfici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) di estensione

non superiore a tre ettari, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 1, lettera c), nonché i nuclei edificati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), previo accertamento dei contenuti di cui all'allegato A, nonché della documentazione e delle prescrizioni di cui all'allegato B.

3. L'accertamento di cui al comma 2 è effettuato dalla Regione, a seguito di presentazione di istanza corredata dalla documentazione di cui all'allegato B. Gli interventi relativi alle superfici o ai manufatti oggetto di riconoscimento non possono essere iniziati in assenza di positivo accertamento da parte dell'amministrazione competente. Nel termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza l'amministrazione, sentito il parere della soprintendenza territorialmente competente, effettua la verifica circa la sussistenza dei presupposti e il rispetto dei contenuti di cui agli allegati A e B. In caso di accertata insussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al presente regolamento, l'amministrazione può indicare le modifiche necessarie ai fini dell'assenso, ovvero negare, con provvedimento motivato, il riconoscimento di superficie non considerata bosco ai sensi della normativa forestale, comunicando agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10 bis della l. 241/1990. Gli esiti dell'accertamento sono approvati con provvedimento della struttura regionale competente, come definita all'allegato C.

4. L'intervento di ripristino o recupero deve essere realizzato entro cinque anni dalla data di accertamento.

5. Entro sessanta giorni dalla conclusione dell'intervento è trasmessa alla Regione la comunicazione di avvenuta realizzazione. La medesima comunicazione è trasmessa al comune e agli organismi di controllo. Gli enti territoriali competenti, in occasione della prima variante ai rispettivi strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, provvedono ad aggiornare gli stessi, recependo gli esiti degli accertamenti approvati.

6. Nei casi in cui l'attività agro-pastorale venga abbandonata, qualsiasi trasformazione non finalizzata agli usi agricoli o pastorali tradizionali deve acquisire l'autorizzazione di cui all'articolo 19 della l.r. 4/2009.

7. L'allegato A fornisce i criteri per l'individuazione delle superfici meritevoli di ripristino di cui al presente articolo. L'allegato B definisce la documentazione da produrre e le prescrizioni da rispettare per la realizzazione degli interventi. L'allegato C stabilisce le procedure di accertamento di cui al comma 2.

#### Art. 5. (Esclusioni)

1. Non possono essere riconosciute, ai fini del ripristino delle attività agricole e pastorali di cui al presente regolamento, le seguenti aree:

- a) superfici forestali in cui siano presenti habitat e specie di interesse comunitario o di particolare interesse ecologico riconosciuti dalla normativa vigente o dalla pianificazione territoriale, inclusi nei siti della rete Natura 2000 o ricadenti in aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394;
- b) superfici con formazioni forestali aventi funzione di protezione diretta di abitati, di beni e infrastrutture strategiche di cui all'articolo 3, comma 2, lettera r) del d.lgs. 34/2018, e riconosciuti dalla normativa regionale vigente;
- c) formazioni forestali ricadenti in aree tutelate per la presenza di ulteriori categorie di vincolo di cui all'articolo 142, comma 1, ovvero di provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 136 del d.lgs. 42/2004, ad eccezione, per quest'ultimo, delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico che

individuano aree meritevoli di tutela per la presenza di specifiche attività agricole e pastorali, per le quali è consentito prescindere dal limite di superficie di cui all'articolo 4, comma 2, fatte salve le specifiche esigenze di tutela dettate dal suddetto vincolo;

d) formazioni forestali ricadenti nei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e nelle relative aree di protezione;

e) superfici oggetto di interventi diretti e volontari di rimboschimento o imboschimento, derivanti da procedure di compensazione, anche ai fini dell'articolo 8 del d.lgs. 34/2018;

f) formazioni forestali di origine artificiale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) a indirizzo "bosco".

#### Art. 6. (Abrogazioni)

1. Il regolamento regionale 23 gennaio 2017 n. 2/R (Attuazione dell'articolo 3, comma 3ter, della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste)) è abrogato.

#### Art. 7. (Dichiarazione d'urgenza)

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

**Criteri per l'individuazione delle superfici meritevoli di tutela e ripristino delle attività agricole e pastorali e di restauro delle preesistenti edificazioni (artt. 3 e 4)**

1. Premessa

1.1. Il presente allegato fornisce i criteri per individuare le fattispecie non considerate bosco ai sensi dell'articolo 3, comma 3 bis, lettere a) e d), della l.r. 4/2009 preordinati alle procedure di perimetrazione e accertamento di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento.

2. Nuclei edificati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio di età

2.1. Rientrano in tale tipologia i manufatti e i nuclei rurali di montagna, collina e pianura caratterizzati dalla presenza di uno o più edifici o manufatti anche in condizioni di degrado strutturale e abbandono dei coltivi e dei prati-pascolo con conseguente espansione e ricolonizzazione dei terreni e dei nuclei disabitati da parte della vegetazione spontanea rientranti nella categoria di cui all'articolo 142 comma 1, lettera g) del d.lgs. 42/2004, a condizione che sia previsto il loro recupero in attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera a).

2.2 Sono esclusi da tale fattispecie i manufatti e nuclei rurali di interesse storico e architettonico riconosciuti negli strumenti urbanistici ai sensi della legge urbanistica regionale o dal codice dei beni culturali e del paesaggio.

3. Paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi.

3.1. Rientrano in tale tipologia i paesaggi rurali per i quali sia possibile accertare l'esistenza di colture agrarie o pastorali di valore storico precedenti all'attuale copertura arborea, contraddistinte dall'impiego di pratiche tradizionali e dalla presenza di colture caratterizzate da lunga persistenza storica e da una significativa integrazione tra aspetti produttivi, ambientali e culturali.

3.2. L'interesse storico di tali paesaggi è da ricercare attraverso la verifica della permanenza di pratiche agricole tradizionali che costituiscono l'immagine distintiva per alcuni paesaggi della Regione, significative di identità e memoria collettiva. Ai fini della salvaguardia dei paesaggi agrari e pastorali in questione e dei valori che essi esprimono, il riconoscimento di tali fattispecie ai sensi dell'articolo 3, comma 3 bis, lettera d) della l.r. 4/2009 è funzionale alla sola riproposizione di progetti di recupero a fini produttivi e non può prescindere dalla ricostituzione delle colture e delle specificità dei paesaggi agrari e pastorali originari caratterizzanti determinate aree del territorio regionale, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera b).

3.3. In Piemonte i paesaggi agrari di interesse storico sono rappresentati da aree della Regione caratterizzate da assetti colturali e strutture rurali (es. terrazzamenti collinari e alpini) che nel tempo hanno modellato la forma e l'immagine del territorio regionale. Costituiscono paesaggi agrari di

interesse storico:

a) i vigneti;

b) le risaie;

c) i frutteti di cultivar tradizionali storiche piemontesi;

d) i paesaggi inseriti nel Registro nazionale dei paesaggi rurali storici, istituito con decreto del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali 19 novembre 2012, n. 17070 e quelli identificati nel Catalogo nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, promosso dal Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali.

3.4. Costituiscono paesaggi pastorali di interesse storico le aree caratterizzate dalla presenza di attività pastorali preesistenti, anche con costruzione di insediamenti e strutture di servizio (alpeggi stagionali e aggregati permanenti).

3.5. Al fine di identificare gli assetti colturali di interesse storico possono costituire riferimento anche i criteri generali individuati dalla “Ricerca nazionale sui paesaggi rurali storici” effettuata dall'Osservatorio Nazionale del Paesaggio Rurale di cui al d.m. 17070/2012.

**Documentazione e prescrizioni per la procedura di perimetrazione e di accertamento (artt. 3 e 4)**

1. Premessa

Il presente allegato individua la documentazione e stabilisce le prescrizioni da rispettare per la procedura di perimetrazione e di accertamento di cui agli articoli 3 e 4.

Il comma 1 dell'articolo 4 prevede che il ripristino delle attività agricole e pastorali e il restauro delle preesistenti edificazioni nelle superfici riconosciute meritevoli di tutela dal PPR, dallo strumento urbanistico adeguato al PPR o dagli specifici accordi di collaborazione di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, ovvero già inserite nel registro di cui all'articolo 3, comma 5, sia subordinato alla presentazione di una SCIA ai sensi dell'articolo 19 della l. 241/1990, accompagnata da idonea documentazione definita nel presente allegato e di seguito indicata, nonché da una dichiarazione di conformità dell'intervento con i contenuti definiti da tali strumenti.

Il comma 2 dell'articolo 4 prevede che, anche in assenza degli strumenti o delle individuazioni di cui al paragrafo precedente, possano essere riconosciute meritevoli di tutela e ripristino delle attività agricole e pastorali le superfici di estensione non superiore ai tre ettari, nonché meritevoli di recupero e restauro le edificazioni preesistenti, come definite dal presente regolamento, previo accertamento da parte delle strutture competenti in materia forestale e paesaggistica, sulla base dei criteri di individuazione di cui all'allegato A e sulla base dell'istanza relativa all'intervento di ripristino/recupero corredata dalla documentazione di cui ai punti 2 e 3 del presente allegato.

2. Documentazione da presentare ai fini della procedura di perimetrazione e di accertamento di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, comma 2.

2.1. Al fine della definizione della procedura di perimetrazione delle superfici di cui all'articolo 3, nonché dell'accertamento delle superfici oggetto di abbandono non perimetrato di cui all'articolo 4 comma 2, costituisce riferimento la seguente documentazione:

a) relazione contenente la descrizione dei popolamenti forestali coinvolti, degli interventi previsti e delle colture o delle attività pastorali che si intendono ripristinare, ovvero analoghe informazioni relative ai manufatti e nuclei rurali da recuperare e restaurare finalizzati alla valorizzazione e fruizione degli stessi;

b) carta di destinazione d'uso del suolo, con valore ricognitivo, del Piano forestale di indirizzo territoriale (PFIT) per il territorio di riferimento, laddove approvato, che individua le aree potenzialmente oggetto di ripristino colturale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) del d.lgs. 34/2018 e di ripristino delle attività agricole e pastorali di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a) e b) del medesimo decreto;

c) fotografie aeree precedenti al 1990 a partire dal volo GAI del 1954;

d) documenti fotografici e di archivio non antecedenti al 1954, diversi dalle foto aeree, autentici e databili con certezza;

e) decreti ministeriali e delibere regionali ex articolo 136 del d.lgs. 42/2004, di dichiarazione di notevole interesse pubblico, che individuino aree meritevoli di tutela per la presenza di specifiche attività agricole e pastorali; in tale caso si potrà prescindere dal limite di superficie di cui all'articolo 4, comma 2, fatte salve le specifiche esigenze di tutela dettate dal suddetto vincolo;

f) indagini storico-ambientali svolte tramite consolidate metodologie scientifiche su dati non antecedenti al 1954 quali ad esempio indagini palinologiche, dendrocronologiche, storico-archivistiche che dimostrino la presenza stabile e continuativa di precedenti attività colturali, agricole o pascolive;

g) presenza di sistemazioni idraulico-agrarie, terrazzamenti, muri a secco, ciglioni o manufatti destinati a colture agricole o pastorale ed altre lavorazioni del terreno chiaramente identificabili che testimoniano la precedente stabile e continuativa attività non antecedentemente al 1954, attestati da apposita perizia giurata;

h) colture agricole e pastorali tuttora rilevabili, ancorché invase da vegetazione arborea, arbustiva o entrambe, attestati da perizia giurata;

i) contratti notarili di compravendita e dati contenuti nel fascicolo aziendale (esclusivamente per le individuazioni di cui all'articolo 4 comma 2), purché non in contrasto con altri atti pubblici, in cui sia descritta la qualità di coltura presente al momento della stesura dell'atto; non sono considerati validi gli atti antecedenti al 1954 e i soli documenti catastali;

j) individuazione cartografica delle superfici per le quali si prevede il ripristino e il recupero rappresentate in scala idonea al loro riconoscimento sulla base dati territoriale di riferimento degli enti (BDTRE) di cui all'articolo 5 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 21 (Infrastruttura regionale per l'informazione geografica) anche in formato vettoriale georeferenziato idoneo alla consultazione tramite strumenti GIS, con la relativa attestazione di conformità.

2.2. Nel caso di recupero dei paesaggi di interesse storico nei casi di cui all'articolo 3, comma 5, ai fini del procedimento di individuazione è sufficiente la sola cartografia indicante la perimetrazione delle aree già inserite nel «Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali» e documentazione fotografica dello stato dei luoghi.

3. Documentazione da presentare ai fini della procedura di accertamento di cui all'articolo 4, comma 1 e ulteriore documentazione per la procedura di cui all'articolo 4, comma 2.

3.1. Ai fini della definizione della procedura di accertamento di cui all'articolo 4, comma 1, la SCIA deve contenere la seguente documentazione:

a) dichiarazione di conformità degli interventi alla perimetrazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3, nonché di rispetto delle prescrizioni in essa stabilite e di quelle di cui al paragrafo 4 del presente allegato;

b) relazione contenente la descrizione degli interventi previsti o delle colture o attività pastorali che si intendono ripristinare, nonché le modalità e i tempi di realizzazione, ovvero analoghe informazioni relative ai manufatti e nuclei rurali da recuperare e restaurare;

- c) individuazione cartografica delle superfici per le quali si prevede il ripristino e il recupero rappresentate in scala idonea al loro riconoscimento sulla base dati territoriale di riferimento degli enti (BDTRE) di cui all'articolo 5 della l.r. 21/2017 anche in formato vettoriale georeferenziato idoneo alla consultazione tramite strumenti GIS, con la relativa attestazione di conformità;
- d) estratti delle tavole dello strumento urbanistico vigente, indicazioni sugli ambiti normativi e relative norme di attuazione;
- e) planimetrie di rilievo delle aree oggetto di recupero e della vegetazione esistente redatta con riferimento alla classificazione dei tipi forestali del Piemonte.

3.2. Ai fini della definizione della procedura di cui all'articolo 4, comma 2, l'accertamento è contestuale all'individuazione delle superfici meritevoli di ripristino e recupero; pertanto, oltre al rispetto dei criteri di cui all'allegato A, l'istanza di accertamento dovrà produrre la documentazione di cui al paragrafo 2 del presente allegato, integrata con la seguente:

- a) dichiarazione di conformità degli interventi alle prescrizioni di cui al paragrafo 4 del presente allegato;
- b) relazione contenente la descrizione dei popolamenti forestali coinvolti, degli interventi previsti e delle colture o delle attività pastorali che si intendono ripristinare, nonché le modalità e i tempi di realizzazione, ovvero analoghe informazioni relative ai manufatti e nuclei rurali da recuperare finalizzati alla valorizzazione e fruizione degli stessi, corredata da analisi estese al contesto paesaggistico di riferimento e da elaborati progettuali atti a dimostrare la compatibilità paesaggistica dell'intervento;
- c) estratti delle tavole dello strumento urbanistico vigente, indicazioni sugli ambiti normativi e relative norme di attuazione;
- d) planimetrie di rilievo delle aree oggetto di ripristino e recupero e della vegetazione esistente redatta con riferimento alla classificazione dei tipi forestali del Piemonte.
- e) individuazione delle aree oggetto di ripristino e recupero rispetto ai contenuti del PPR.

#### 4. Prescrizioni da rispettare

4.1. Ai fini del ripristino di paesaggi rurali di interesse storico devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) l'eliminazione del bosco deve seguire preferibilmente andamenti naturali evitando soluzioni eccessivamente geometriche e artificiali, prevedendo il mantenimento o la messa a dimora di specie arbustive autoctone lungo il margine boscato per conservare elementi di naturalità presenti nel contesto paesaggistico di riferimento;
- b) gli interventi di ripristino devono garantire l'alternanza tra fasce alberate e territori coltivati;
- c) l'accessibilità deve essere prioritariamente garantita attraverso l'utilizzo dei percorsi esistenti;
- d) in caso di ripristino di paesaggi vitivinicoli l'impianto, conforme alla normativa vigente in materia di potenziale viticolo, deve rispettare le forme di allevamento e l'orientamento dei filari esistenti o comunque quelli prevalenti in zona e le palificazioni devono privilegiare l'uso di legno locale o soluzioni a basso impatto visivo;

e) gli interventi di ripristino devono garantire la salvaguardia e il recupero di eventuali manufatti rurali esistenti;

f) deve essere conservata una fascia di protezione di vegetazione naturale tra eventuali corsi d'acqua e gli ambiti oggetto di ripristino;

g) nel caso di ripristino di risaie, vigneti o frutteti deve essere conservata una fascia di protezione di vegetazione naturale tra eventuali nuclei edificati e gli ambiti oggetto di ripristino.

4.2. Ai fini del recupero dei manufatti e nuclei rurali devono essere rispettate le seguenti condizioni:

a) sono consentiti unicamente gli interventi di restauro, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche delle preesistenti edificazioni, senza aumenti di volumetria e superficie e senza l'edificazione di nuove costruzioni;

b) gli interventi di recupero devono avvenire utilizzando prioritariamente i materiali tipici del luogo, secondo le tipologie costruttive caratterizzanti la tradizione locale.

### **Disposizioni procedurali (artt. 3 e 4)**

#### 1. Premessa

Il presente allegato stabilisce le procedure di perimetrazione e di accertamento di cui agli articoli 3 e 4.

#### 2. Perimetrazioni all'interno del PPR

2.1. Le superfici ritenute meritevoli di tutela e ripristino di cui all'articolo 3, comma 1, possono essere individuate e perimetrare dal PPR, fatta salva ogni eventuale verifica necessaria in caso di discrepanza tra cartografia e stato dei luoghi. Le modifiche e variazioni al PPR seguono le indicazioni di cui all'articolo 19 del Regolamento 4/R/2019, in conformità con le disposizioni contenute negli articoli 143 e 145 del d.lgs. 42/2004.

#### 3. Perimetrazioni in sede di adeguamento del PRG al PPR

3.1. Nell'ambito delle procedure di adeguamento degli strumenti urbanistici al PPR ai sensi dell'articolo 145, comma 4, del d.lgs. 42/2004, stabilite con Regolamento 4/R/2019, i Comuni possono proporre l'individuazione delle superfici ritenute meritevoli di tutela e ripristino e dei nuclei edificati colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva da recuperare di cui all'articolo 3, comma 2, sulla base di studi e analisi predisposti da professionisti abilitati nelle discipline forestali, agronomiche e paesaggistiche redatti in attuazione dei criteri di cui all'allegato A e corredate dalla documentazione di cui all'allegato B.

In caso di variante allo strumento urbanistico, per gli aspetti di cui al comma 2 dell'articolo 3, si esprimono le strutture regionali competenti in materia forestale e paesaggistica e i competenti organi periferici del Ministero della cultura.

A tal fine, nell'ambito dei lavori del tavolo tecnico di cui all'articolo 2, comma 6 del Regolamento 4/R/2019, sono acquisite le risultanze dell'istruttoria tecnica; il parere, formulato dalle strutture regionali competenti in materia forestale e paesaggistica e dalla soprintendenza competente per territorio sul riconoscimento della perimetrazione delle superfici meritevoli di tutela e ripristino delle attività agricole e pastorali preesistenti e del recupero dei nuclei edificati colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva, confluisce negli esiti del tavolo tecnico per la valutazione dello strumento di pianificazione in adeguamento al PPR.

3.2. Le perimetrazioni di cui al presente paragrafo costituiscono parte integrante dello strumento di pianificazione urbanistica in adeguamento al PPR.

4. Perimetrazioni derivanti dagli accordi di collaborazione tra Regione e organi periferici del Ministero della cultura

4.1. Le superfici ritenute meritevoli di tutela e ripristino di cui all'articolo 3, comma 3, possono essere individuate e perimetrare nell'ambito di specifici accordi di collaborazione stipulati, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, dalla Regione e dai competenti organi periferici del Ministero della cultura. A tal fine, i soggetti succitati possono definire un accordo-tipo diretto a disciplinare in via generale e preventiva le procedure di cui agli articoli 3 e 4, regolamentando le attività da realizzare, le modalità e le procedure organizzative, gli adempimenti, i contenuti, i tempi e a definire il quadro delle reciproche competenze, in stretta cooperazione fra le parti.

4.2. La Regione e gli organi periferici del Ministero della cultura, sulla base dell'accordo di cui al paragrafo 4.1, sentiti i comuni interessati, possono procedere alla perimetrazione di parti del territorio regionale caratterizzate dalla presenza di aree ritenute meritevoli di tutela e ripristino di cui all'articolo 3, comma 3.

4.3. I comuni o le loro forme associative possono altresì presentare istanze di perimetrazione delle superfici ritenute meritevoli di tutela e ripristino, relative al territorio di uno o più comuni, in osservanza delle disposizioni definite nell'accordo-tipo, ove approvato, e dei contenuti degli allegati A e B. Le proposte di perimetrazione deliberate dagli enti interessati sono trasmesse alla struttura regionale competente in materia di foreste e alla soprintendenza territorialmente competente; l'istruttoria, condotta congiuntamente dalle strutture regionali territorialmente competenti in materia forestale e paesaggistica e dai competenti organi periferici del Ministero della cultura, sentite, se del caso, le strutture regionali competenti in materia di agricoltura e biodiversità, verifica la conformità delle perimetrazioni proposte alle disposizioni del presente regolamento.

4.4. In caso di esito positivo della verifica, le perimetrazioni sono approvate con provvedimento della Giunta regionale.

## 5. Accertamento.

5.1. L'istanza di richiesta di accertamento di cui all'articolo 4 comma 2, corredata dalla documentazione di cui all'allegato B, è presentata dal soggetto interessato, per il tramite del SUAP ove necessario, alla struttura regionale competente in materia di foreste.

5.2. L'accertamento è effettuato dalla struttura regionale competente in materia di foreste che per l'istruttoria si avvale del supporto delle strutture regionali territorialmente competenti in materia forestale e di paesaggio, informati i comuni interessati e sentite, se del caso, le strutture regionali competenti in materia di agricoltura e biodiversità, tenendo conto del parere della soprintendenza territorialmente competente, reso nei tempi e nei modi disciplinati nell'accordo-tipo di cui al paragrafo 4.2.

5.3. Nelle more della definizione dell'accordo-tipo, il parere della soprintendenza è reso nel termine previsto dall'articolo 4, comma 3.

5.4. Gli esiti dell'accertamento sono approvati con provvedimento della struttura regionale competente in materia di foreste.